



*Commissione per gli affari esteri
Commissione per i bilanci*

2023/0397(COD)

9.2.2024

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani
occidentali
(COM(2023)0692 – C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))

Commissione per gli affari esteri
Commissione per i bilanci

(Commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)

Relatori: Tonino Picula, Karlo Ressler

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ¶ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (COM(2023)0692 – C9-0408/2023 – 2023/0397(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0692),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 212, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0408/2023),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A9-0000/2024),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

vista la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 22 ottobre 2008 relativa al carattere eccezionale dello strumento per l'Ucraina,

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) L'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, che rientrano nei criteri di Copenaghen, la serie fondamentale di criteri per l'adesione all'UE.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato sui propri meriti. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un fermo impegno a "dare la priorità alle questioni fondamentali". L'approccio che prevede di dare la "priorità alle questioni fondamentali" stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica – che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività – e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun

richiedente di realizzare e attuare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione, promuovendo nel contempo buone relazioni di vicinato.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) Lo strumento di assistenza preadesione (IPA) è il principale meccanismo finanziario per preparare i paesi candidati alla loro futura adesione all'Unione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. La convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi tra il 30 % e il 50 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida.

(2) È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. ***Oltre alla transizione democratica e al rispetto dei diritti e dei valori fondamentali,*** la convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi tra il 30 % e il 50 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida.

Emendamento 6**Proposta di regolamento
Considerando 5***Testo della Commissione*

(5) Per conseguire tali obiettivi, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da **moltiplicatori** fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, compresi i trasporti, energia, transizioni verde e digitale, istruzione e sviluppo delle capacità.

Emendamento

(5) Per conseguire tali obiettivi, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da **motori** fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: **PMI**, connettività, compresi i trasporti, energia, transizioni verde e digitale, **ricerca e innovazione**, istruzione e sviluppo delle capacità.

Emendamento 7**Proposta di regolamento
Considerando 8***Testo della Commissione*

(8) Il sostegno dell'Unione per mezzo dello strumento **non** dovrebbe **sostituire** il sostegno bilaterale e regionale fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, incentrato sulla preparazione dei beneficiari all'adesione all'Unione, **ma integrarlo e andare ad aggiungersi ad esso**, utilizzando, ove possibile, i meccanismi e le strutture già esistenti. L'approccio in questione dovrebbe basarsi sull'attuale metodologia di allargamento, in particolare sulla metodologia riveduta del 2020⁵, e sul piano economico e di investimenti⁶ del medesimo anno.

Emendamento

(8) Il sostegno dell'Unione per mezzo dello strumento dovrebbe **rafforzare** il sostegno bilaterale e regionale fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, incentrato sulla preparazione dei beneficiari all'adesione all'Unione, utilizzando, ove possibile, i meccanismi e le strutture già esistenti. L'approccio in questione dovrebbe basarsi sull'attuale metodologia di allargamento, in particolare sulla metodologia riveduta del 2020⁵, e sul piano economico e di investimenti⁶ del medesimo anno.

⁴ Regolamento (UE) 2021/1529 del

⁴ Regolamento (UE) 2021/1529 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj>).

⁵ COM (2022) 57 definitivo.

⁶ COM(2020)641 final.

Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1529/oj>).

⁵ COM (2022) 57 definitivo.

⁶ COM(2020)641 final.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Gli obiettivi generali dello strumento dovrebbero accelerare l'integrazione economica regionale, la progressiva integrazione con il mercato unico dell'Unione, la convergenza socioeconomica delle economie dei Balcani occidentali e l'allineamento con le leggi, le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione in vista dell'adesione alla stessa. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, gli appalti pubblici e il controllo degli aiuti di Stato, la gestione delle finanze pubbliche e la lotta alla corruzione. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico.

Emendamento

(9) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Gli obiettivi generali dello strumento dovrebbero accelerare l'integrazione economica regionale, la progressiva integrazione con il mercato unico dell'Unione, la convergenza socioeconomica delle economie dei Balcani occidentali e l'allineamento con le leggi, le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione in vista dell'adesione alla stessa. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, **la transizione democratica**, gli appalti pubblici e il controllo degli aiuti di Stato, la gestione delle finanze pubbliche e la lotta alla corruzione **e alla criminalità organizzata**. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Lo strumento dovrebbe **promuovere i principi di efficacia dello sviluppo, rispettando** l'addizionalità al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e **cercando di** evitare duplicazioni tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali.

Emendamento

(10) Lo strumento dovrebbe **rispettare** l'addizionalità al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione **ed** evitare duplicazioni tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali. **In particolare, è opportuno evitare sovrapposizioni con il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529.**

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe contribuire ad aumentare la trasparenza e la responsabilizzazione nell'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui ciascuno dei beneficiari **continui a rispettare e sostenere** istituzioni e meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, così come lo Stato di diritto, nonché **garantire** il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito dovrebbe essere che la Serbia

Emendamento

(16) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe contribuire ad aumentare la trasparenza e la responsabilizzazione nell'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui ciascuno dei beneficiari **rispetti e sostenga** istituzioni e meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico **funzionanti**, così come **la libertà dei media e** lo Stato di diritto, nonché **garantisca** il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito dovrebbe essere che la Serbia

e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

Emendamento

(20) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. ***Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.***

⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013,

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>).

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj>).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Le restrizioni all'ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento dovrebbero essere consentite in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

(23 bis) Considerando che gli strumenti sono concepiti per rispondere a situazioni eccezionali, i loro meccanismi di finanziamento e di governance dovrebbero garantire la piena rendicontabilità e il pieno controllo nei confronti dell'autorità di bilancio.

Emendamento

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) I programmi di riforme dovrebbero includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure. Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 agosto 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono può estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028.

Emendamento

(26) I programmi di riforme dovrebbero includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative ***misurabili, nonché traguardi e obiettivi*** che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure. ***I programmi di riforma dovrebbero includere anche un calcolo indicativo ex ante dei costi delle riforme e degli investimenti.*** Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 agosto 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono può estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità ***volte a*** evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori.

Emendamento

(27) I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità ***per*** evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori.

Emendamento 16**Proposta di regolamento
Considerando 28***Testo della Commissione*

(28) Le misure previste nel contesto dei programmi di riforme dovrebbero contribuire, *se del caso*, a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e la lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità organizzata, nonché contribuire a un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato, volto a garantire condizioni eque per tutte le imprese. Tali misure dovrebbero essere attuate dal beneficiario entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, per ciascuna misura, in una fase precoce dell'attuazione dello strumento.

Emendamento

(28) Le misure previste nel contesto dei programmi di riforme dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e la lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità organizzata, nonché contribuire a un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato, volto a garantire condizioni eque per tutte le imprese. Tali misure dovrebbero essere attuate dal beneficiario entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, per ciascuna misura, in una fase precoce dell'attuazione dello strumento.

Emendamento 17**Proposta di regolamento
Considerando 29***Testo della Commissione*

(29) La Commissione dovrebbe valutare ciascun programma di riforme sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni *uniformi* di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione *competenze di esecuzione* per l'approvazione di *tali programmi di riforme*. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n.

Emendamento

(29) La Commissione dovrebbe valutare ciascun programma di riforme sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni di esecuzione *uniformi* del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione *le competenze* per l'adozione di *atti delegati*. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e

182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹. La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio e del ruolo del SEAE, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito per il sostegno dell'Unione.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

del Consiglio¹¹. La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio e del ruolo del SEAE, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito per il sostegno dell'Unione.

¹¹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

(30) ***La decisione di esecuzione della Commissione*** di cui al presente regolamento dovrebbe costituire al tempo stesso un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento.

Emendamento

(30) ***L'atto delegato*** di cui al presente regolamento dovrebbe costituire al tempo stesso un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che un beneficiario presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica **della decisione di esecuzione**, qualora il programma di riforme, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. Un beneficiario dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforme, anche proponendo addenda, se del caso.

Emendamento

(31) Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che un beneficiario presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica **dell'atto delegato** qualora il programma di riforme, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. Un beneficiario dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforme, anche proponendo addenda, se del caso.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La Commissione dovrebbe poter **modificare la decisione di esecuzione**, in particolare per tenere conto di una variazione degli importi disponibili.

Emendamento

(32) La Commissione dovrebbe poter **proporre di modificare l'atto delegato** in particolare per tenere conto di una variazione degli importi disponibili.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È opportuno concludere un accordo **sullo strumento** con ciascun beneficiario al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e il

Emendamento

(34) È opportuno concludere un accordo **quadro** con ciascun beneficiario al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e il beneficiario e

beneficiario e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con ciascun beneficiario dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti.

specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con ciascun beneficiario dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire il sostegno dell'Unione ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, sulla base di una richiesta di svincolo dei fondi presentata dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione finanziaria pubblica, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del programma di riforme, la Commissione potrebbe trattenere una parte

Emendamento

(41) È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire il sostegno dell'Unione ai paesi beneficiari dei Balcani occidentali. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, sulla base di una richiesta di svincolo dei fondi presentata dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione finanziaria pubblica, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti, ***ovvero l'attuazione delle misure pertinenti.*** Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta ***o le misure pertinenti non siano attuate*** secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di

o la totalità dei fondi corrispondente a tale condizione. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.

approvazione del programma di riforme, la Commissione potrebbe trattenere una parte o la totalità dei fondi corrispondente a tale condizione. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte ***o le misure pertinenti siano state attuate***. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(41 bis) Per sostenere un adeguato livello di trasparenza a favore della tutela degli interessi finanziari dell'UE, il destinatario finale del sostegno proveniente dallo strumento è la persona fisica o l'entità che di fatto riceve il finanziamento dell'UE, ovvero il contraente o il subcontraente nel caso di un'amministrazione aggiudicatrice. I ministeri, le agenzie o gli organismi governativi che controllano, regolamentano o amministrano i fondi dovrebbero essere considerati destinatari finali solo quando sono essi stessi coinvolti nell'esecuzione e nell'applicazione diretta del lavoro o del servizio e si fanno carico delle spese accessorie.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non possono pertanto essere sostenute dallo strumento.

Emendamento

(43) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio ***oppure di operatori di paesi terzi che facilitano l'elusione delle sanzioni dell'UE***. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non possono pertanto essere sostenute dallo strumento.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁵ e (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁶, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non

Emendamento

(44) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95¹⁴, (Euratom, CE) n. 2185/96¹⁵ e (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁶, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non

correttamente utilizzati.

¹³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

¹⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

correttamente utilizzati *e, ove opportuno, all'imposizione di sanzioni amministrative.*

¹³ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹⁴ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

¹⁵ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

¹⁶ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(45 bis) La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere istituita una commissione di audit indipendente incaricata di fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale cattiva gestione dei fondi e di garantire l'ottenimento di una dichiarazione di affidabilità attraverso un audit esterno indipendente. La commissione di audit dovrebbe essere soggetta agli obblighi di comunicazione all'EPPO, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'OLAF e dell'EPPO, se del caso, e, ove necessario, delle pertinenti autorità del beneficiario Balcani occidentali. La Commissione, con l'assistenza delle delegazioni dell'Unione, dovrebbe avere il diritto di effettuare controlli sulle modalità di esecuzione dei fondi da parte dei beneficiari dei Balcani occidentali lungo tutto il ciclo di vita del progetto. La Commissione dovrebbe essere dotata di finanziamenti e risorse umane sufficienti per effettuare l'audit e i controlli. La commissione di audit dovrebbe assicurare un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) Inoltre i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e **la** dovrebbero **tenere** al corrente dell'andamento della procedura amministrativa o giudiziaria. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

Emendamento

(48) Inoltre, i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio **alla commissione di audit e** alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e dovrebbero **tenerle** al corrente dell'andamento della procedura amministrativa o giudiziaria. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Al fine di misurare i progressi compiuti rispetto agli obiettivi dello strumento, la Commissione e il beneficiario dovrebbero stabilire una chiara correlazione tra gli importi versati messi a disposizione del beneficiario, in termini di sostegno finanziario non rimborsabile e prestiti, e i costi sostenuti per il raggiungimento degli indicatori.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 51

Testo della Commissione

(51) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al comitato di cui al presente regolamento una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento e dello strumento.

Emendamento

(51) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al comitato di cui al presente regolamento una relazione annuale sui progressi compiuti nell'attuazione del regolamento e dello strumento. ***Tale relazione annuale dovrebbe comprendere una valutazione dettagliata dell'addizionalità e del valore aggiunto di questo strumento, delle sinergie e delle complementarità tra il sostegno coperto dallo strumento e il regolamento (UE) 2021/1529, nonché una descrizione delle modalità e delle misure adottate dalla Commissione per evitare doppi finanziamenti, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 30

**Proposta di regolamento
Considerando 55**

Testo della Commissione

(55) ***In considerazione degli obiettivi generali ambiziosi del presente strumento all'interno di un periodo di attuazione breve***, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Emendamento

(55) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

Or. en

Emendamento 31

**Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Lo strumento *fornisce* assistenza ai Balcani occidentali per la realizzazione di riforme e investimenti socioeconomici ai fini dell'attuazione dei rispettivi programmi di riforme, come stabilito al capo III.

Emendamento

2. Lo strumento *integra il regolamento (UE) 2021/1529 al fine di fornire* assistenza ai Balcani occidentali per la realizzazione di riforme e investimenti socioeconomici ai fini dell'attuazione dei rispettivi programmi di riforme, come stabilito al capo III.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 1

Testo della Commissione

1. "beneficiario", uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo¹⁷, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.

Emendamento

1. "beneficiario", uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia;

¹⁷ * *Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.*

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "relazione sullo Stato di diritto": la comunicazione annuale sullo Stato di diritto e i documenti di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagnano;

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

3. "accordo **sullo strumento**": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento. Tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda i fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

Emendamento

3. "accordo **quadro**": un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi della loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento. Tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda i fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a);

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. "destinatario finale": un contraente, un subcontraente, un esperto esterno retribuito o una persona o entità che riceve premi o fondi nell'ambito dello strumento.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) accelerare l'allineamento ai valori, alle leggi, alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.

Emendamento

c) **in linea con l'obiettivo generale dell'IPA III**, accelerare l'allineamento ai valori, alle leggi, alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli obiettivi specifici dello strumento **includono**:

Emendamento

2. Gli obiettivi specifici dello strumento **sono**:

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) promuovere l'integrazione economica regionale, in particolare attraverso progressi nella creazione del mercato comune regionale;

Emendamento

b) promuovere l'integrazione economica regionale, in particolare attraverso progressi **tangibili** nella creazione del mercato comune regionale;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) sostenere l'integrazione economica regionale e una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una migliore connettività nella regione in linea con le reti transeuropee;

Emendamento

d) sostenere l'integrazione economica regionale, **la coesione** e una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una migliore connettività nella regione in linea con le reti transeuropee;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) rafforzare la cooperazione regionale e transfrontaliera e i contatti interpersonali.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza costituiscono il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza

tra l'assistenza nell'ambito del presente regolamento e il quadro della politica di allargamento.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La cooperazione nell'ambito dello strumento ***ha come fondamento*** e promuove i principi di efficacia dello sviluppo per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi, trasparenza e responsabilità reciproca. La cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Emendamento

1. La cooperazione nell'ambito dello strumento ***si basa sulle necessità*** e promuove i principi di efficacia dello sviluppo per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi, trasparenza e responsabilità reciproca. La cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo.

Emendamento

2. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo. ***La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell'Unione, al fine di evitare la***

duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento. Non vi è sovrapposizione tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1529.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per promuovere la complementarità e l'efficienza della loro azione, la Commissione e gli Stati membri cooperano ***e si adoperano per evitare*** la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale.

Emendamento

3. Per promuovere la complementarità e l'efficienza della loro azione, la Commissione e gli Stati membri cooperano ***ed evitano*** la duplicazione tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1) La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell'ambito di applicazione del presente strumento.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 6 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1) In linea con il principio del partenariato dell'UE e con il codice europeo di condotta, la Commissione assicura che i portatori di interessi, tra cui i parlamenti nazionali dei paesi dei Balcani occidentali, le autorità locali e regionali, le parti sociali, nonché le organizzazioni della società civile, siano debitamente ed equamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per consentire loro di partecipare in modo significativo alla progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento e nei relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, ***anche promuovendo*** l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode, e

7. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, ***attraverso*** l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode, e mettendo ***obbligatoriamente*** a

mettendo a disposizione mediante **banche dati** web informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

disposizione mediante **un portale** web **unico** informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, **fino al livello del destinatario finale**, e garantisce che i dati siano comparabili e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti: i beneficiari devono **continuare a** sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. **Un altro prerequisito è che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.**

Emendamento

1. La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti: i beneficiari devono **migliorare**, sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico **funzionante, la libertà dei media** e lo Stato di diritto, **anche in considerazione delle minacce agli interessi finanziari dell'UE**, e a garantire il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Un'altra condizione preliminare è il pieno allineamento alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, compresa l'adozione di misure restrittive nei confronti della Russia, nonché i requisiti UE in materia di visti per i paesi terzi.

Un altro prerequisito è che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo

con progressi misurabili e risultati tangibili nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviano negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del pacchetto allargamento più *recente*. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in particolare, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Emendamento

2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, ***compresi i prefinanziamenti***, a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto ***della relazione sullo Stato di diritto, del pacchetto allargamento e delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo più recenti***. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in particolare, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3. ***La Commissione rifiuta lo svincolo dei fondi in caso di persistente mancanza di progressi, gravi carenze e regressioni dello Stato di diritto e delle riforme fondamentali. La valutazione della Commissione è trasmessa simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.***

La Commissione elabora orientamenti

chiari sull'applicazione della condizionalità per l'erogazione dei finanziamenti.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1) La nomenclatura di bilancio dello strumento è strutturata in base ai suoi obiettivi specifici, al fine di garantire la piena trasparenza e responsabilità nei confronti dell'autorità di bilancio.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si

6. Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente **valutazioni di impatto**, azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, **comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile**, azioni di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la

riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Infine le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono **strettamente** agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Infine le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno **alla trasparenza**, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti. ***In caso di utilizzo di risorse a fini di audit, il conflitto di interessi tra l'entità che effettua l'audit e altre attività di tale entità nel quadro dello strumento, quali la consulenza o il sostegno amministrativo e di coordinamento, il controllo della qualità e il monitoraggio dei progetti, è reso noto ed evitato.***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, istituzioni finanziarie multilaterali internazionali, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di sviluppo. ***Ogniqualevolta possibile,***

Emendamento

3. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere la Banca europea per gli investimenti o il Fondo europeo per gli investimenti, istituzioni finanziarie multilaterali internazionali, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di

L'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento è integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.

sviluppo.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3 – punto 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1) Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono fornire contributi finanziari aggiuntivi, anche per l'attuazione di operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) se l'azione o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la

(b) se l'azione o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la

tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali (comprese le infrastrutture della rete 5G), dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali (comprese le infrastrutture della rete 5G), dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento, ***previa approvazione della commissione di audit.***

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione

Accordo sullo strumento

Emendamento

Accordo quadro

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo ***sullo strumento*** per l'attuazione dello stesso, che stabilisce ***gli obblighi e le condizioni di pagamento dei beneficiari per l'erogazione dei finanziamenti*** dello strumento.

Emendamento

1. La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo ***quadro*** per l'attuazione dello stesso, che stabilisce ***le modalità specifiche di gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit nell'ambito*** dello strumento, ***nonché quelle per prevenire, individuare, indagare e correggere le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi.***

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accordo **sullo strumento** è integrato da accordi di prestito a norma dell'articolo 17, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti.

Emendamento

2. L'accordo **quadro** è integrato da accordi di prestito a norma dell'articolo 17, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. ***Gli accordi quadro, compresa la relativa documentazione, sono trasmessi simultaneamente e senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio e sono resi pubblici.***

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il finanziamento è concesso ai beneficiari soltanto dopo l'entrata in vigore dei rispettivi accordi **sullo strumento** e degli accordi di prestito applicabili.

Emendamento

3. Il finanziamento, ***compreso il prefinanziamento***, è concesso ai beneficiari soltanto dopo ***una valutazione positiva, da parte della Commissione, del rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5, e dopo*** l'entrata in vigore dei rispettivi accordi **quadro** e degli accordi di prestito applicabili.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'accordo **sullo strumento** e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento

4. L'accordo **quadro** e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

5. L'accordo **sullo strumento** stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:

Emendamento

5. L'accordo **quadro** stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'impegno del beneficiario a **progredire** verso sistemi di controllo più efficienti ed efficaci e a intensificare la lotta contro il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, l'elusione **fiscale**, la frode e l'evasione fiscale;

Emendamento

(a) l'impegno del beneficiario a **compiere progressi sostanziali** verso **un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere** sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, **compresi meccanismi adeguati e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché** intensificare la lotta contro il riciclaggio, **la criminalità organizzata, l'utilizzo**

improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all'articolo XX e le modalità della cooperazione dei beneficiari dei Balcani occidentali con essa;

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo di notificare senza indugio alla Commissione e ***all'OLAF*** i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione ***e*** conflitto di interessi e il relativo seguito;

(f) le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo di notificare senza indugio alla commissione ***di audit, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO*** i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione, conflitto di interessi ***e altre attività illegali che incidono sui fondi forniti nell'ambito dello strumento, e il relativo seguito, anche quando riguardano l'entità che attua il fondo nell'ambito dell'accordo di prestito;***

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera g

Testo della Commissione

g) gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso della Commissione e dell'**OLAF** a tali dati;

Emendamento

g) gli obblighi di cui agli articoli 22 e 23, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso della Commissione, **della Corte dei conti europea, dell'OLAF e, se del caso, dell'EPPO** a tali dati, **anche per le informazioni detenute dall'entità che attua il fondo nell'ambito dell'accordo di prestito;**

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) la fornitura al revisore esterno indipendente nominato dalla commissione di audit di un livello di accesso alle informazioni e di un'autorità analoghi a quelli della Commissione e della Corte dei conti per lo svolgimento di controlli in loco;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione

(i) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito **dello strumento** e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento;

Emendamento

(i) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito **del quadro** e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento;

Or. en

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. La Commissione **informa il** Parlamento europeo e **il** Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento

2. La Commissione **trasmette al** Parlamento europeo e **al** Consiglio **informazioni** in merito agli stanziamenti di impegno riportati, **compresi i relativi importi**, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Or. en

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. I programmi di **riforme stabiliscono le riforme che il beneficiario**

Emendamento

2. I programmi di **riforma forniscono un quadro generale** per conseguire gli

deve intraprendere, nonché i settori di investimento per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto allargamento più recente.

obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, *stabilendo le riforme che il beneficiario deve intraprendere, nonché i settori di investimento*. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme *e degli investimenti* attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto allargamento più recente *e relazione sullo Stato di diritto. I programmi di riforma comprendono una stima degli importi finanziari necessari per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento, in linea con gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.*

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione invita i beneficiari a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i rispettivi programmi di riforme.

Emendamento

6. La Commissione invita i beneficiari a presentare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i rispettivi programmi di riforme. *La Commissione trasmette i programmi di riforme dei beneficiari al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. In caso di redistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento, a seguito del quale un beneficiario riceve un sostegno supplementare, la Commissione invita il beneficiario in questione a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento.

Emendamento

7. In caso di redistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento, a seguito del quale un beneficiario riceve un sostegno supplementare, la Commissione invita il beneficiario in questione a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento. ***La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione sulla redistribuzione del sostegno finanziario e di invitare i beneficiari a presentare un programma di riforme riveduto.***

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Lo strumento incentiva l'attuazione del programma di riforme di ciascun beneficiario ponendo condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, e assumono la forma di tappe qualitative o quantitative. Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti in materia di riforme socioeconomiche specifiche, compresi gli elementi fondamentali del processo di allargamento e lo Stato di diritto, connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all'articolo 3, in linea con il pacchetto allargamento più recente.

Emendamento

Lo strumento incentiva l'attuazione del programma di riforme di ciascun beneficiario ponendo condizioni di pagamento sullo svincolo dei fondi. Tali condizioni di pagamento si applicano ai fondi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, assumono la forma di tappe qualitative o quantitative ***misurabili e sono legate al raggiungimento di traguardi e obiettivi concreti.*** Tali tappe rispecchiano i progressi compiuti in materia di riforme socioeconomiche specifiche, compresi gli elementi fondamentali del processo di allargamento e lo Stato di diritto, connessi al conseguimento dei diversi obiettivi dello strumento, di cui all'articolo 3, in linea con il pacchetto allargamento più recente ***e con la relazione sullo Stato di diritto.***

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il rispetto delle condizioni di pagamento comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento.

Emendamento

Il rispetto delle condizioni di pagamento comporta lo svincolo totale o parziale dei fondi, in funzione del loro grado di completamento **e del rispetto dei prerequisiti di cui all'articolo 5.**

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) misure che costituiscono una risposta coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volti a garantire il rispetto dei prerequisiti, se del caso;

Emendamento

a) misure che costituiscono una risposta **basata sulle necessità** coerente, globale e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3, compresi riforme strutturali, investimenti e misure volti a garantire il rispetto dei prerequisiti, se del caso;

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui **all'articolo 11;**

Emendamento

b) una spiegazione del modo in cui le misure sono coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui **agli articoli 4 e 11;**

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) per le riforme e gli investimenti, un calendario indicativo e **le condizioni di pagamento previste per lo svincolo di fondi sotto forma di** tappe qualitative e quantitative da attuare al più tardi entro il 31 agosto 2027;

Emendamento

d) per le riforme e gli investimenti, un calendario **giuridicamente vincolante, un costo** indicativo **ex ante** e tappe qualitative e quantitative **misurabili sotto forma di obiettivi e traguardi concreti** da attuare al più tardi entro il 31 agosto 2027;

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforme da parte del beneficiario, compresi gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;

Emendamento

e) le modalità per il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione efficaci del programma di riforme da parte del beneficiario, **applicando le metodologie degli orientamenti per legiferare meglio**, compresi **le tappe qualitative e quantitative misurabili proposte** e gli indicatori pertinenti di cui al paragrafo 2;

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) una spiegazione del sistema attuato

Emendamento

f) una spiegazione del sistema attuato

dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato;

dal beneficiario *e delle misure previste* per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, le frodi, la corruzione, *la grande corruzione* e i conflitti di interessi e per applicare le norme in materia di controllo degli aiuti di Stato, *nonché le misure proposte per far fronte alle carenze esistenti*;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) per la preparazione e, se del caso, l'attuazione dei programmi di riforme nazionali, una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, dei portatori di interessi, compresi i parlamenti nazionali, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, e il modo in cui i programmi di riforme tengono conto dei contributi di tali portatori di interessi;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f ter) le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti a titolo dello strumento e di altri programmi o donatori dell'Unione, in particolare il sostegno fornito nel quadro del

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f quater) informazioni sui contributi
effettivi e previsti di altri donatori;*

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f quinquies) una spiegazione del modo
in cui i paesi beneficiari garantiscono un
livello adeguato di tutela degli interessi
finanziari dell'Unione applicando norme
comparabili a quelle previste dal
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e
da altre normative correlate dell'Unione;*

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

*2. I programmi di riforme sono
basati sui risultati e comprendono
indicatori per la valutazione dei progressi*

soppresso

compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici definiti Tali indicatori si fondano, ove opportuno e pertinente, su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche dei beneficiari. Gli indicatori sono inoltre coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori istituzionali chiave inclusi nel quadro dei risultati dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento al fine di stabilire gli indicatori comuni da utilizzare per riferire sui progressi e ai fini del monitoraggio e della valutazione del quadro in vista del raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. I programmi di riforme sono basati sui risultati e comprendono indicatori per la valutazione dei progressi

compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici definiti. Tali indicatori si fondano su indicatori concordati a livello internazionale e su quelli già disponibili relativi alle politiche dei beneficiari. Gli indicatori sono inoltre coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nel quadro dei risultati dello strumento di assistenza preadesione (IPA III), nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Gli indicatori sono definiti specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti. Ciascun indicatore prevede soglie quantitative e qualitative affinché le condizioni di pagamento si considerino rispettate in modo soddisfacente. Gli indicatori sono inclusi nella decisione di cui all'articolo 15.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) se il programma di riforme rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3;

Emendamento

a) se il programma di riforme rappresenti una risposta pertinente, globale, coerente e adeguatamente equilibrata agli obiettivi di cui all'articolo 3, **basata sulle necessità**;

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) se il programma di riforme e le sue misure siano coerenti con i principi, le strategie, i piani e i programmi di cui agli articoli 4 e 11;

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) se il programma di riforme ***affronti adeguatamente i potenziali rischi nel rispetto dei*** prerequisiti e ***delle*** condizioni di pagamento;

e) se il programma di riforme ***soddisfi*** i prerequisiti e ***le*** condizioni di pagamento ***pertinenti***;

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi ***nell'utilizzo*** dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e da garantire che non vi sia duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o altri donatori.

g) se le modalità proposte dal beneficiario siano tali, secondo le previsioni, da prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi, ***come anche da indagare e perseguire efficacemente i reati a danno*** dei fondi erogati nell'ambito dello strumento, e da garantire che non vi sia duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, ***in particolare il sostegno fornito nel quadro del regolamento (UE) 2021/1259***, o altri donatori;

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) se il programma di riforme rifletta efficacemente i contributi dei portatori di interessi pertinenti, compresi i parlamenti nazionali, gli organismi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Decisione di esecuzione della Commissione

Atto delegato sulle disposizioni supplementari

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In caso di valutazione positiva *la Commissione approva, mediante decisione di esecuzione, il* programma di riforme presentato dal beneficiario a norma dell'articolo 14 oppure, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a

1. In caso di valutazione positiva *del* programma di riforme presentato dal beneficiario a norma dell'articolo 14 oppure, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 16, *alla Commissione è conferito il potere*

norma dell'articolo 16. *Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame* di cui *all'articolo 27, paragrafo 2.*

di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 per integrare il presente regolamento con disposizioni che definiscono le questioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *La decisione di esecuzione* della Commissione stabilisce le riforme che il beneficiario deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforme, *compreso* il calendario indicativo.

Emendamento

2. *L'atto delegato* della Commissione stabilisce le riforme che il beneficiario deve attuare, i settori di investimento da sostenere e le condizioni di pagamento derivanti dal programma di riforme, *compresi* il calendario indicativo *e i traguardi e gli obiettivi necessari per l'erogazione degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2.*

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. *La decisione di esecuzione della Commissione* stabilisce inoltre:

Emendamento

3. *L'atto delegato* stabilisce inoltre:

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforme, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 24;

Emendamento

d) le modalità e il calendario per il monitoraggio, la rendicontazione e l'attuazione del programma di riforme, ***in particolare il coinvolgimento dei parlamenti nazionali dei paesi beneficiari e di altri portatori di interessi***, comprese, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 24;

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la valutazione da parte della Commissione dei prerequisiti di cui all'articolo 5;

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) le modalità per i pagamenti parziali, indicando con precisione la quota di ciascuna condizione di pagamento pertinente in ciascuna rata programmata da svincolare;

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quater) le modalità di valutazione dell'annullamento delle misure e/o del mancato rispetto dei prerequisiti dopo il completamento dello strumento;

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e quinquies) l'obbligo per il beneficiario di costituire una garanzia finanziaria, accettabile per il contabile della Commissione, pari al 5 % della dotazione finanziaria del programma di riforme. La garanzia è opponibile su richiesta della Commissione quando valuta che, al termine del periodo di attuazione dello strumento, il beneficiario ha annullato almeno una misura del programma di riforme.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Se il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento

1. Se il programma di riforma, comprese le condizioni di pagamento

pertinenti, non può più essere realizzato dal beneficiario, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, il beneficiario può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso il beneficiario può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi **la sua decisione di esecuzione** di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

pertinenti, non può più essere realizzato dal beneficiario, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, il beneficiario può proporre un programma di riforma modificato. In tal caso il beneficiario può presentare alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima modifichi **l'atto delegato** di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può modificare **la decisione di esecuzione**, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi disponibili in linea con i principi di cui all'articolo 21.

Emendamento

2. La Commissione può, **previa informazione del Parlamento europeo e del Consiglio**, modificare **l'atto delegato**, in particolare per tenere conto di una modifica degli importi disponibili in linea con i principi di cui all'articolo 21.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se ritiene che i motivi addotti dal beneficiario giustifichino una modifica del programma di riforme, la Commissione valuta il programma modificato in conformità dell'articolo 14 e può modificare **la decisione di esecuzione** di cui all'articolo 15, paragrafo 1, senza indebito ritardo.

Emendamento

3. Se ritiene che i motivi addotti dal beneficiario giustifichino una modifica del programma di riforme, la Commissione valuta il programma modificato in conformità dell'articolo 14 e può modificare **l'atto delegato** di cui all'articolo 15, paragrafo 1, senza indebito ritardo.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.

Emendamento

Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e in deroga a tale disposizione, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti. ***La Commissione trasmette simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio i seguenti elementi:***

- a) l'importo del prestito in EUR;***
- b) la scadenza media;***
- c) la formula di fissazione del prezzo e il periodo di disponibilità del prestito;***
- d) il numero massimo di rate e un piano di rimborso chiaro e preciso.***

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'accordo di prestito è trasmesso simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La copertura è versata al fondo comune di copertura. ***Detta copertura può altresì coprire prestiti per l'assistenza macrofinanziaria a norma dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947.*** Il tasso di copertura è rivisto con cadenza almeno ***triennale*** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento

2. La copertura è versata al fondo comune di copertura ***attraverso una linea di bilancio specifica***. Il tasso di copertura è rivisto con cadenza almeno ***annuale*** dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. ***La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati del riesame.***

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **La decisione di esecuzione della Commissione** di cui all'articolo 15 stabilisce l'importo dei fondi da mettere a disposizione per l'utilizzo nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Emendamento

2. **L'atto delegato** di cui all'articolo 15 stabilisce l'importo dei fondi da mettere a disposizione per l'utilizzo nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Or. en

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. Tale finanziamento non è messo a disposizione per gli investimenti sostenuti dal fondo congiunto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Emendamento

6. Tale finanziamento non è messo a disposizione per gli investimenti **che devono essere** sostenuti dal fondo congiunto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 108

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. I finanziamenti a titolo dello strumento erogati mediante i prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sono resi disponibili tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali in virtù dell'accordo di prestito tra la Commissione e i beneficiari a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. Combinate per tutti gli accordi di prestito, sono presentate alla Commissione al massimo dodici richieste di esborso all'anno da parte dei

Emendamento

7. I finanziamenti a titolo dello strumento erogati mediante i prestiti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sono resi disponibili tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali in virtù dell'accordo di prestito tra la Commissione e i beneficiari a norma dell'articolo 17, paragrafo 2. Combinate per tutti gli accordi di prestito, sono presentate alla Commissione al massimo dodici richieste di esborso all'anno da parte dei

gestori di fondi del fondo congiunto di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I progetti e i programmi di investimento possono ricevere sostegno da due fonti di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché da altri programmi e strumenti dell'Unione, purché tale sostegno proveniente da fonti, programmi e strumenti diversi garantisca addizionalità e non copra il medesimo costo.

gestori di fondi del fondo congiunto di cui all'articolo 12, paragrafo 2. I progetti e i programmi di investimento possono ricevere sostegno da due fonti di finanziamento di cui al paragrafo 1 nonché da altri programmi e strumenti dell'Unione, purché tale sostegno proveniente da fonti, programmi e strumenti diversi garantisca addizionalità e non copra il medesimo costo. ***Per ciascun progetto o programma di investimento, la Commissione fornisce al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali una valutazione dettagliata del valore aggiunto e dell'addizionalità, delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, nonché delle disposizioni adottate al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e il doppio finanziamento.***

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

Emendamento

1. Dopo la presentazione del programma di riforme alla Commissione, il beneficiario può chiedere lo svincolo di un prefinanziamento pari al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito del presente strumento, conformemente all'articolo 6, paragrafo 4.

Non è messo a disposizione alcun prefinanziamento in caso di carenze nel sistema di controllo dei beneficiari oggetto di misure specifiche nel programma di riforme, come descritto all'articolo 13, lettera f).

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 15 e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui sopra. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5.

Emendamento

2. La Commissione può svincolare il prefinanziamento richiesto dopo l'adozione della decisione di esecuzione di cui all'articolo 15 e l'entrata in vigore dell'accordo sullo strumento e dell'accordo di prestito di cui sopra. I fondi sono svincolati a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, prima frase, e a condizione che siano soddisfatti i prerequisiti di cui all'articolo 5, ***il che è esplicitamente valutato dalla Commissione prima dell'atto delegato.***

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione valuta senza indebito ritardo se il beneficiario ha raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento stabilite ***nella decisione di esecuzione della Commissione*** di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente di tali condizioni di pagamento presuppone che le misure relative alle medesime riforme per cui il beneficiario ha già raggiunto il conseguimento soddisfacente in decisioni precedenti non siano state annullate dal beneficiario. La Commissione può farsi assistere da esperti.

Emendamento

2. La Commissione valuta senza indebito ritardo se il beneficiario ha raggiunto il conseguimento soddisfacente delle condizioni di pagamento stabilite ***nell'atto delegato*** di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente di tali condizioni di pagamento presuppone che le misure relative alle medesime riforme per cui il beneficiario ha già raggiunto il conseguimento soddisfacente in decisioni precedenti non siano state annullate dal beneficiario. La Commissione può farsi assistere da esperti.

Emendamento 112**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. Tale decisione stabilisce, conformemente alla ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati al bilancio nazionale, e l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all'articolo 12 per l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria direttamente destinata al bilancio nazionale e la convalida preliminare di cui all'articolo 12 per l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Emendamento

3. Se valuta positivamente il conseguimento soddisfacente di tutte le condizioni applicabili, la Commissione adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni. ***Prima di adottare la sua decisione, la Commissione condivide la sua valutazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.*** Tale decisione stabilisce, conformemente alla ripartizione di cui all'articolo 6, paragrafo 4, l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria, direttamente destinati al bilancio nazionale, e l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Per quanto concerne tali importi, la decisione costituisce la condizione di cui all'articolo 12 per l'importo dei fondi da mettere a disposizione a titolo di assistenza finanziaria direttamente destinata al bilancio nazionale e la convalida preliminare di cui all'articolo 12 per l'importo da mettere a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

Emendamento 113**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario indicativo, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. Gli importi trattenuti potranno essere svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.

Emendamento

4. Se la Commissione effettua una valutazione negativa del conseguimento di qualsiasi condizione secondo il calendario indicativo, lo svincolo dei fondi corrispondenti a tali condizioni è rifiutato. ***Prima di adottare la sua decisione, la Commissione condivide la sua valutazione con il Parlamento europeo e il Consiglio.*** Gli importi trattenuti potranno essere svincolati solo allorché il beneficiario avrà debitamente dimostrato, nell'ambito di una successiva richiesta di svincolo di fondi, di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle condizioni corrispondenti.

Or. en

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo ***sullo strumento*** o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF.

Emendamento

7. La Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure del prestito, in presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo ***quadro*** o dagli accordi di prestito, anche sulla base di informazioni fornite dall'OLAF ***sulla scorta delle relazioni della commissione di audit di cui all'articolo XX. Le informazioni riguardanti tali decisioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.***

Emendamento 115**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 8***Testo della Commissione*

8. La Commissione può decidere di ridistribuire qualsiasi importo ridotto a norma del paragrafo 6 o 7 tra altri beneficiari dello strumento, modificando **le decisioni di esecuzione** di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Emendamento

8. La Commissione può decidere di ridistribuire qualsiasi importo ridotto a norma del paragrafo 6 o 7 tra altri beneficiari dello strumento, modificando **l'atto delegato** di cui all'articolo 15, paragrafo 1. **Prima di adottare una decisione sulla redistribuzione del sostegno finanziario, la Commissione trasmette la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione utilizza la metodologia di cui nell'allegato 1 e tiene conto della capacità di assorbimento dei beneficiari per la redistribuzione di tale sostegno finanziario, sulla base di criteri chiari e trasparenti.**

Or. en

Emendamento 116**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11***Testo della Commissione*

11. Il pagamento dei fondi a norma del presente strumento è subordinato ai finanziamenti disponibili. I fondi sono erogati a rate. Una rata può essere versata in una o più frazioni.

Emendamento

11. Il pagamento dei fondi a norma del presente strumento è subordinato ai finanziamenti disponibili, **conformemente alla procedura annuale di bilancio**. I fondi sono erogati a rate. Una rata può essere versata in una o più frazioni.

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi **sullo strumento** specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità. Ciascun beneficiario si impegna a **progredire verso** sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati.

Emendamento

1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e i beneficiari adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, dei prerequisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite negli accordi **quadro** specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interessi e irregolarità, **come anche l'indagine e il perseguimento di reati a danno dei fondi forniti a titolo dello strumento**. Ciascun beneficiario si impegna a **favore di un quadro giuridico solido per combattere le frodi attraverso il diritto penale, e di** sistemi di gestione e di controllo efficaci ed efficienti, e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati. **I beneficiari si impegnano inoltre a garantire che le autorità nazionali competenti trattino senza indugio le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.**

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. L'accordo **sullo strumento** prevede gli obblighi seguenti da parte del beneficiario:

Emendamento

2. L'accordo **quadro** prevede gli obblighi seguenti da parte del beneficiario:

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) proteggere gli informatori;

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) adottare misure adeguate **a** prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito dei programmi di riforme;

b) adottare misure adeguate **per** prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, **come anche per indagare e perseguire i reati** che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, **individuare ed** evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti o programmi di investimento nell'ambito dei programmi di riforme, **e adottare misure adeguate per trattare senza indugio le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito a reati a**

danno dei fondi nell'ambito dello strumento; ove applicabile, le autorità nazionali competenti segnalano all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a danno dei fondi nell'ambito del quadro;

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) inserire tutte le informazioni relative all'attuazione del progetto, in particolare per quanto riguarda le prestazioni e l'esecuzione finanziaria e i destinatari finali, in un sistema informativo interoperabile fornito dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) corredare la richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione attestante che le pertinenti condizioni di pagamento sono state soddisfatte con il sostegno dei fondi, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, accurate e affidabili, e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le necessarie garanzie che i fondi sono stati o saranno gestiti conformemente a tutte le norme applicabili;

ii) un elenco di tutte le misure per l'attuazione dello strumento, compresa una descrizione delle misure con l'importo totale dei finanziamenti nazionali aggiuntivi, se del caso, di tali misure e progetti, e che indichi l'importo dei fondi versati nell'ambito del quadro e di altri fondi dell'Unione, comprese le risorse trasferite da altri programmi dell'Unione;

iii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) ai fini dell'audit, del controllo e del discarico,

i) mantenere e garantire l'accesso da parte delle autorità competenti dell'Unione, compresa l'autorità competente per il discarico, a:

– i dati dettagliati sulle misure di attuazione adottate, comprese informazioni sulle procedure nazionali di aggiudicazione e sui contratti con intermediari e destinatari, indicando, se del caso, l'importo totale di eventuali cofinanziamenti nazionali, altri contributi nazionali o altri contributi nell'ambito dello strumento per i Balcani occidentali o di altri fondi dell'Unione; nonché

– prove che dimostrino la correlazione tra le sovvenzioni, il sostegno finanziario non rimborsabile o i prestiti ricevuti e i costi sostenuti per il conseguimento degli indicatori.

Emendamento 124**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3***Testo della Commissione*

3. L'accordo **sullo strumento** prevede altresì il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi menzionati. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Al beneficiario è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

Emendamento

3. L'accordo **quadro** prevede altresì il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi menzionati. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. Al beneficiario è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

Emendamento 125**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Aggiornamento mensile dei destinatari finali dei fondi dello strumento in un registro online accessibile al pubblico, conformemente al principio di cui all'articolo 4, paragrafo 7. La Commissione mette a disposizione dei beneficiari una piattaforma per pubblicare tali informazioni e renderle disponibili su una mappa interattiva.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Commissione di audit

- 1. La Commissione istituisce una commissione di audit prima della presentazione, da parte dei beneficiari dei Balcani occidentali, della prima richiesta di pagamento.***
- 2. La commissione di audit è composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e di altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit.***
- 3. La commissione di audit dovrebbe essere composta per almeno un quinto da cittadini dei beneficiari con un elevato e comprovato livello di competenze professionali e integrità e senza affiliazioni personali o professionali con autorità o funzionari dei beneficiari, nonché da esperti internazionali chiaramente indipendenti e con una comprovata conoscenza dell'economia e***

del sistema politico dei beneficiari.

4. La commissione di audit esercita le proprie funzioni in piena obiettività e opera nel rispetto delle migliori prassi e norme internazionali vigenti. Svolge le proprie attività nel rispetto delle competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e, se del caso, dell'EPP0.

5. La commissione di audit nomina un revisore esterno indipendente che fornisce una dichiarazione annuale di affidabilità sulle dichiarazioni delle autorità dei beneficiari che accompagnano una richiesta di pagamento. Essa approva inoltre il piano di lavoro annuale del revisore esterno indipendente.

6. La commissione di audit decide in merito alle raccomandazioni destinate alla Commissione e alle autorità dei beneficiari sugli importi da recuperare a seguito delle conclusioni del revisore esterno indipendente e informa la Commissione e le autorità dei beneficiari di tali raccomandazioni.

7. La commissione di audit assicura un dialogo e una collaborazione regolari con la Corte dei conti europea.

8. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione di audit, i suoi membri e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni dai governi dei beneficiari né da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia. Alla selezione del personale, alla dirigenza e al bilancio si applicano solide garanzie di indipendenza.

9. La commissione di audit assiste la Commissione nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento e, in particolare, le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

10. A tal fine, la commissione di audit riferisce periodicamente alla Commissione e alle commissioni pertinenti del Consiglio e del Parlamento, e trasmette loro senza indugio tutte le informazioni ottenute o di cui viene a conoscenza in merito a casi individuati o a gravi timori di cattiva gestione dei finanziamenti pubblici in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, incluse le sue prestazioni. Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, la commissione di audit comunica all'EPPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale quest'ultima potrebbe esercitare la sua competenza. Inoltre, la commissione di audit adotta raccomandazioni ai beneficiari su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità competenti dei beneficiari non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità dei beneficiari. I beneficiari attuano dette raccomandazioni o forniscono una giustificazione del perché non l'hanno fatto. Le relazioni e le informazioni della commissione di audit sono trasmesse anche all'OLAF e, se del caso, all'EPPPO e possono essere condivise con le autorità competenti dei beneficiari, in particolare nel caso in cui queste ultime debbano prendere provvedimenti per prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità, comprese le loro prestazioni, nonché per indagare e perseguire reati che ledono gli interessi finanziari

dell'Unione.

11. La commissione di audit ha accesso alle informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'accordo sullo strumento di cui all'articolo 9 definisce le norme e le modalità di accesso della commissione di audit alle pertinenti informazioni e di comunicazione delle informazioni pertinenti alla commissione di audit da parte dei beneficiari.

12. La commissione di audit può assistere la Commissione nel sostegno ai beneficiari con attività di sviluppo delle capacità di contrasto alla cattiva gestione dei finanziamenti pubblici.

13. Il funzionamento della commissione di audit è finanziato nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), incluso il finanziamento del revisore esterno indipendente da essa nominato.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I beneficiari comunicano senza indugio alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

Emendamento

2. I beneficiari comunicano senza indugio alla commissione di audit e alla Commissione qualsiasi irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e tengono **la commissione di audit e** la Commissione al corrente dell'andamento di eventuali procedure amministrative e giudiziarie in relazione a tali irregolarità. Tale comunicazione va effettuata con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le entità di cui al paragrafo 2 mantengono un dialogo regolare con la Corte dei conti europea, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.

Emendamento

3. Le entità di cui al paragrafo 2 mantengono un dialogo regolare con la **commissione di audit**, la Corte dei conti europea, l'OLAF e, se del caso, l'EPPO.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità nazionali di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi.

Emendamento

4. La Commissione può effettuare riesami dettagliati dei sistemi dell'esecuzione dei bilanci nazionali sulla base di una valutazione dei rischi e di un dialogo con le autorità nazionali di audit e formulare raccomandazioni per il miglioramento di tali sistemi, **previa consultazione della commissione di audit**.

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'accordo **sullo strumento** di cui all'articolo 9 stabilisce le norme e le modalità secondo le quali i beneficiari sono

Emendamento

2. L'accordo **quadro** di cui all'articolo 9 stabilisce le norme e le modalità secondo le quali i beneficiari sono

tenuti a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.

tenuti a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. ***Tale relazione comprende una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto dello strumento, una valutazione delle sinergie e delle complementarità tra il sostegno coperto dallo strumento e il regolamento (UE) 2021/1529 per ciascuno degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, nonché una descrizione delle modalità e delle misure adottate dalla Commissione per evitare doppi finanziamenti, al fine di proteggere il bilancio dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento Articolo 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 24 bis

Quadro di valutazione dello strumento per i Balcani occidentali

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione dello strumento per i Balcani

occidentali ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di riforma dei beneficiari per ciascuno degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il quadro di valutazione costituisce il sistema di comunicazione delle prestazioni dello strumento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione con lo scopo di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento di cui al paragrafo 1.

3. Il quadro di valutazione è operativo entro dicembre 2024 ed è costantemente aggiornato dalla Commissione non appena sono disponibili le informazioni sulle prestazioni e gli altri documenti essenziali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico su un sito web o su un portale Internet.

4. Il quadro di valutazione presenta inoltre i documenti principali, quali il programma di riforme, le valutazioni della Commissione sul programma di riforme, le richieste di pagamento da parte dei beneficiari, la valutazione da parte della Commissione del rispetto delle condizioni di pagamento, la decisione di esecuzione del programma di riforme e le decisioni che autorizzano lo svincolo dei fondi.

5. Il quadro di valutazione presenta inoltre informazioni sui destinatari finali dei fondi dello strumento.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Dopo il 31 dicembre 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione ex post del regolamento. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

Emendamento

1. Dopo il 31 dicembre 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2031, la Commissione effettua una valutazione ex-post del regolamento ***mediante una valutazione esterna indipendente***. Tale valutazione ex post esamina il contributo dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. ***La Commissione tiene debitamente conto delle proposte del Parlamento europeo e/o del Consiglio relative a tale valutazione esterna indipendente.***

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex post può essere discussa su richiesta degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l'assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.

Emendamento

La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni della valutazione ex post, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. La valutazione ex-post può essere discussa su richiesta degli Stati membri ***o del Parlamento europeo***. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le azioni futuri e di decidere l'assegnazione delle risorse. La valutazione ex post e il seguito dato sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Emendamento

1. Il potere di adottare atti delegati **di cui agli articoli 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 24** è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo **indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.**

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo **di quattro anni a decorrere da sette giorni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.**

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **un mese** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due mesi** dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 138

**Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione **può avviare** attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nei programmi di riforme, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme ai beneficiari. La Commissione **può, se del caso, garantire** che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

Emendamento

1. La Commissione **e le delegazioni dell'Unione europea nei paesi beneficiari avviano** attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nei programmi di riforme, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme ai beneficiari. La Commissione **garantisce** che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento. **Le azioni finanziate a titolo dello strumento sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE. Per ciascun beneficiario, la Commissione adotta orientamenti per i progetti relativi alle azioni di visibilità e comunicazione finanziati dall'Unione.**

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Emendamento

3. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in formato accessibile, conformemente all'articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e alla legislazione armonizzata dell'UE, in particolare la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

Or. en

